

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione di armi ed i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Locale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, fatte salve le disposizioni della legge n.65 del 07/03/1986, oltre a quanto vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia, addestramento ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa comunque riferimento alle norme dettate dal Decreto Ministeriale del 04/03/1987 n. 145.
3. I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

ART. 2

Tipo e numero delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione alla Polizia Locale dell'Unione, con relativi munizionamenti, è la pistola tipo semiautomatica con un caricatore di riserva per operatore:
 - pistola Beretta mod. 98/FS - calibro 9 x21
 - pistola Beretta mod. 8000 Cougar F – calibro 9x21
 - pistola Glock mod. 17 calibro 9 x 21
 2. In alternativa o in aggiunta alla predetta potranno essere acquistate altri tipi di armi iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni, sia per il personale maschile che per il personale femminile.
 3. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale dell'Unione corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.
 4. Il numero delle armi con il relativo munizionamento è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione.
 5. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.
 6. Tenuto conto che, in riferimento alle sedi della Struttura di Polizia Locale, il numero delle armi non è superiore a quindici e il numero delle munizioni non superiore a duemila, non è istituita l'armeria e pertanto:
 - le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dall'addetto incaricato di Polizia Locale
 - le armi di scorta o comunque in dotazione alla Polizia Locale saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni e la fondina saranno conservate in armadio distinto da quello delle armi oppure nello stesso armadio ma in scomparti diversi, di uguale caratteristica.
- Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile le assumerà in carico nell'apposito registro.

ART. 3

Altri dispositivi

1. Nei servizi esterni, o comunque in tutti i casi in cui si renda necessario, gli operatori portano gli strumenti di coazione fisica (manette e/o fascette), conformi a quelle in uso alle forze di polizia.
2. Possono essere dotati di ulteriori presidi tattici – difensivi, così come previsto dalla legge Regione Toscana 03/04/2006, n. 12 e relativo Regolamento di Attuazione. Per tali strumenti dovrà essere previsto un apposito registro di carico e scarico, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione. Gli operatori di Polizia Locale ai quali saranno assegnati, parteciperanno ai corsi di addestramento all'uso degli strumenti adottati. I presidi assegnati potranno essere portati al di fuori dell'orario di servizio nel territorio dell'Unione o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa

ART. 4

Assegnazione dell'arma

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impegnati continuativamente in attività di istituto svolgono il servizio con le armi assegnate in via continuativa a scopo di difesa personale.
2. Si intendono servizi di istituto tutti quei servizi, sia interni che esterni, la cui competenza sia attribuita dalle vigenti disposizioni di legge alla Polizia Locale o che comunque presuppongano l'espletamento di funzioni di vigilanza.
3. L'assegnazione dell'arma in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 145/1986. Sul tesserino di identificazione che l'agente è tenuto a portare sempre con sé dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa.
4. L'assegnazione dell'arma può avvenire anche in via temporanea e provvisoria su disposizione del Comandante, è comunque assoggettata a tutti gli adempimenti e obblighi previsti nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.
5. Il Presidente dell'Unione provvede annualmente alla revisione delle singole assegnazioni e alla eventuale conferma delle stesse, dandone comunicazione al Prefetto.
6. Copia dell'assegnazione continuativa dovrà essere notificata, a cura del Comandante, all'interessato che provvederà alla conservazione per tutta la durata di validità del medesimo atto.
7. La mancata conferma dell'assegnazione annuale comporta l'obbligo, per l'agente interessato, di versare l'arma al Comandante o all'Ufficiale da questo delegato, intendendosi operante, per l'avvenire ed in presenza dei requisiti richiesti, l'assegnazione di volta in volta in maniera occasionale ai sensi della lettera b) dell'art. 6 del D.M. 145/1986.
8. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della stessa nel territorio dell'Unione anche fuori dall'orario di servizio ed oltre il territorio predetto, limitatamente al tempo ed al tragitto necessari per recarsi sul luogo di servizio dalla propria residenza o viceversa.

ART. 5

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M.

145/1987 in tutti i casi di servizio in uniforme.

2. Sono svolti di norma senza le armi i seguenti servizi:

a. Cerimonie religiose;

b. Manifestazioni sindacali, ove non diversamente richiesto dalle competenti autorità, ai sensi dell'art 3 della Legge 65/86

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti civili e, per la tipologia del servizio, debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma fuori servizio a norma del presente Regolamento, questa è portata in modo non visibile.

4. Non possono portarsi in servizio, o fuori servizio nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

ART. 6

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso e rinforzo

1. La dotazione dell'arma nei servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Unione per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Strutture di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, verrà valutata caso per caso. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

2. Quando detti servizi debbano avvenire con le armi, il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Unione, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

3. Analogamente in caso di richiesta da parte dei Comuni dell'Unione di servizi di soccorso o di supporto rivolti ad altri Comuni, il Presidente può richiedere che un contingente di personale sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma.

ART. 7

Smarrimento e furto

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al più vicino comando dei Carabinieri. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Presidente e al Sindaco competente per territorio i quali coordinatisi, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne daranno notizia al Prefetto.

ART. 8

Tenuta e custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni stesse, in dotazione al Comando di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo di cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nelle sedi del Comando.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte di norma dal Comandante o dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Presidente dell'Unione.
3. In loro assenza o impedimento, tali funzioni sono svolte dagli ufficiali più alti in grado o più anziani o altri addetti temporaneamente delegati.
4. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
5. Presso i locali delle sedi è possibile depositare, per periodi legati anche ad assenze momentanee, le armi e le munizioni, assegnate in via continuativa, in apposita cassaforte.
6. Una chiave della cassaforte viene consegnata all'assegnatario; una copia di riserva viene conservata, a cura del Responsabile del consegnatario, in busta sigillata, controfirmata dall'assegnatario.
7. Possono essere disposte dal Comandante ispezioni periodiche.

ART. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione, nell'apposito registro.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o subconsegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, ovvero allorquando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S. , all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante o del Prefetto.

ART. 10

Registri

Nelle sedi del Comando è tenuto il registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni la cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Questore o suo delegato e di altro registro dove saranno annotate le consegne delle armi da riparare e la riconsegna all'appartenente alla Polizia Locale dell'Unione a riparazione avvenuta, preventivamente numerato e vistato dal Comandante

ART. 11

Controlli di sorveglianza

I controlli dei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario e sub consegnatario, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Presidente dell'Unione e il Comandante dispongono visite di controllo e le ispezioni interne periodiche

ART. 12

Doveri del consegnatario

Il consegnatario e sub consegnatario d'armeria curano con la massima diligenza:

- 1 - la custodia e la conservazione delle armi di scorta e delle munizioni contenute nelle apposite casseforti, dei registri e della documentazione dei registri, della documentazione e delle chiavi commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- 2 - l'effettuazione dei controlli periodici;
- 3 - la tenuta dei registri e della documentazione
- 4 - la scrupolosa osservanza propria ed altrui della tenuta delle armi e delle munizioni.

ART. 13

Doveri dell'assegnatario

L'addetto di Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- 1 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono consegnate;
- 2 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- 3- sottoporsi all'addestramento iniziale e mantenerlo successivamente, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dal Comando presso la sezione di tiro a segno nazionale appositamente individuata;
- 4 - applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

A tal fine dovrà, in particolare:

- 1 - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che con i colleghi;
- 2 - evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli anche se chiusi a chiave;
- 3- segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma in costanti condizioni di efficienza.

ART. 14

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del DM 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia

ART. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Il presente regolamento abroga e sostituisce i regolamenti dei Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino che disciplinano la materia dell'armamento.